

COMUNE DI GIARRE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO

**PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL
DECRETO LEGGE DEL 30 APRILE 2019 N. 34.**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ Del _____

INDICE

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

Articolo 2: Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3: Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4: Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5: Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6: Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 7: Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 8: Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento - adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse, oggetto di recupero forzoso (ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639), notificati negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il soggetto competente ad esaminare le richieste dei debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.
3. Ai fini del presente regolamento, per "Comune" si intendono tutti i servizi dell'Ente che hanno emesso ingiunzioni di pagamento.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali, di cui all'articolo 1, riferite agli anni dal 2000 al 2017, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24.11.1981, n. 689.
3. La definizione agevolata prevista dal presente regolamento può riguardare il singolo debito incluso nelle Ingiunzioni di pagamento.
4. Le somme relativi a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla presente definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui al precedente articolo 2, i soggetti devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, a pena di decadenza, entro e non oltre il **31/08/2019**, apposita istanza redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento e/o dei provvedimenti di recupero forzoso oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto, indicando il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di 10 rate, di cui l'ultima al massimo in scadenza il 30 settembre 2021. L'istanza deve inoltre indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza ed il debitore deve assumersi l'impegno a rinunciare agli stessi ed a non attivarne di nuovi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune metterà a disposizione degli interessati l'apposita modulistica sul proprio sito istituzionale.

Articolo 4

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune provvederà alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e si riserva di comunicare all'interessato il provvedimento motivato d'accoglimento o di rigetto dell'istanza.
2. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato entro il **15/10/2019**, rigetta l'istanza di definizione trasmettendolo all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente provvedimento.
3. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica all'interessato entro il **15/10/2019** l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata del debito, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate o rata unica, il giorno ed il mese di scadenza delle singole rate, secondi i criteri di cui al successivo comma 4).

4. Il debitore potrà scegliere se pagare:
 - a) in unica soluzione con scadenza entro il **16/12/2019**;
 - b) in due rate di pari importo con scadenza entro il 16/12/2019 ed il 16/02/2020;
 - c) in tre rate di pari importo con scadenza entro il 16/12/2019, il 16/02/2020 ed il 16/05/2020;
 - d) in quattro rate di pari importo con scadenza entro il 16/12/2019, il 16/02/2020, il 16/05/2020 ed il 16/07/2020;
 - e) in cinque rate di pari importo con scadenza entro il 16/12/2019, il 16/02/2020, il 16/05/2020, il 16/07/2020 ed il 16/09/2020;
 - f) in dieci rate di pari importo con scadenza entro il 16/12/2019, il 16/02/2020, il 16/05/2020, il 16/07/2020, il 16/09/2020, il 16/12/2020, il 16/02/2021, il 16/05/2021, il 16/07/2021 ed il 16/09/2021.
5. Il pagamento della prima e/o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, determina - limitatamente ai debiti già oggetto di definizione agevolata - la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ed ancora in essere.
6. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel Regolamento generale sulle entrate comunali.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente - anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune - le somme dovute a seguito dei provvedimenti di recupero forzoso oggetto dell'istanza, purché i pagamenti previsti dai piani rateali siano in regola alla data di presentazione dell'istanza di definizione di cui al presente regolamento. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare dovuto a seguito dell'adesione alla procedura agevolata prevista dal presente Regolamento, il Comune non terrà conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 6

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti, il debitore decade dai correlati benefici e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti dal Comune a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui al presente Regolamento anche i debiti di cui ai procedimenti instaurati ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata prevista dal presente Regolamento, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della medesima.
2. La comunicazione all'interessato del provvedimento motivato di rigetto dell'istanza fa riprendere la decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della medesima.